



Prot. 173/2025
del 15-01-2025

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare: 3/2025

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-409/III.5

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri OPI

Data: 14 gennaio 2025

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri Pediatrici
OPI

Oggetto: **Aggiornamento Codice Deontologico – procedura di consultazione**

Gentili Presidenti,

Si trasmette in allegato la bozza del nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, così come aggiornato alla luce dei profondi mutamenti intervenuti, dal 2019, in ambito assistenziale, sociale, scientifico, etico e comunicativo.

Il testo sarà oggetto di approvazione nel Consiglio nazionale del 20-21 febbraio p.v. ai sensi dell'art.7 comma 3 del DLCP 233/46 così come modificato dalla legge 3/2018:

Le Federazioni nazionali emanano il Codice Deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei Consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

Nella bozza del nuovo Codice sono indicati in carattere grassetto e colore verde gli articoli nuovi o che sono stati oggetti di revisione, e che pertanto fanno parte, insieme, del *corpus* di articoli posti alla Vostra attenzione (e dei Vostri iscritti) per eventuali osservazioni.

Tali osservazioni possono essere esplicitate esclusivamente attraverso il collegamento alla piattaforma di consultazione presente all'interno del menù dell'albo unico nazionale denominato "Codice Deontologico" attiva **dal 15 gennaio al 4 febbraio 2025** e nella quale sono abilitati a commenti solo i già citati articoli del tutto nuovi o in parte revisionati rispetto alla precedente versione del 2019.

Preme sottolineare che la bozza inviata in allegato è **STRETTAMENTE RISERVATA e NON DEVE ESSERE DIVULGATA** fino alla relativa approvazione in Consiglio nazionale.

Si richiede pertanto la massima collaborazione in tal senso.

La versione finale del nuovo Codice sarà presentata e distribuita in occasione del Congresso nazionale della FNOPI in programma a Rimini dal 20 al 22 marzo, durante una sessione dedicata, prevista a chiusura dei lavori congressuali.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

Firmato
digitalmente da

**Barbara
Mangiacavalli**

Allegato Bozza_CD25_articoli

C = IT

Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma
Tel.: +39 06 46200101 - CF: 80186470581
federazione@cert.fnopi.it - www.fnopi.it

CODICE DEONTOLOGICO

DELLE PROFESSIONI

INFERMIERISTICHE

Approvato dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni
Infermieristiche riunito a Roma nella seduta del giorno/mese /anno



ART. 1 – IDENTITÀ

L'Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, sostenuto da un insieme specifico di valori, saperi scientifico-umanistici e competenze professionali.

Agisce in modo consapevole ed autonomo per quanto attiene alle proprie responsabilità sui percorsi e processi professionali di cura.

Riconosce che ogni persona, nelle diverse età e condizioni della vita, costituisce un valore.

ART. 2 – AZIONE

L'Infermiere orienta il suo agire ai bisogni di salute della persona, della famiglia e della comunità. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell'ambito della pratica clinica, dell'organizzazione, dell'educazione e della ricerca.

ART. 3 – RISPETTO E NON DISCRIMINAZIONE

L'Infermiere si prende cura della persona, della famiglia e della comunità.

Agisce nel rispetto della loro dignità, libertà ed eguaglianza, delle loro scelte di vita e concezioni di salute e benessere, senza alcuna distinzione di età, etnia, religione, condizione sociale, genere, orientamento sessuale e culturale.

Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo agire.

ART. 4 – RELAZIONE DI CURA

L'Infermiere cura creando una relazione con le persone in cui l'empatia è una componente fondamentale.

L'Infermiere si fa garante che le persone assistite non siano mai lasciate in abbandono coinvolgendo, con il consenso degli interessati, le persone di riferimento nonché le altre figure professionali e istituzionali.

Il tempo di cura è tempo di relazione.

ART. 5 – QUESTIONI ETICHE

L'Infermiere si impegna nell'analisi delle questioni di natura etica attinenti al suo ambito professionale e contribuisce al loro approfondimento.

Si avvale del confronto con quanti sono coinvolti nella cura e ricorre alla consulenza etica, ivi compresa quella dell'Ordine. Riconosce l'importanza di una formazione continua in ambito etico, morale e deontologico.

ART. 6 – CONFLITTI ETICI E LIBERTÀ DI COSCIENZA

L'Infermiere, qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, mantiene la relazione di cura con essa, nonché con le sue persone di riferimento, con le altre figure professionali e con le istituzioni.

L'Infermiere, laddove vengano espresse richieste in contrasto con i suoi valori personali o con i suoi principi etici e professionali, esercita la libertà di coscienza, garantendo la continuità delle cure e assumendosi la responsabilità della propria astensione dall'intervento di cura.

ART. 7 – CULTURA DELLA SALUTE

L'Infermiere riconosce l'interazione tra la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema.

L'Infermiere promuove stili di vita ecosostenibili e rispettosi dell'ambiente, integrandoli nella pratica professionale, per una salute integrale a livello globale.

ART. 8 – EDUCAZIONE E FORMAZIONE

L'Infermiere, nei diversi livelli di responsabilità, si impegna attivamente nell'educazione e nella formazione degli studenti, così come nell'integrazione professionale.

ART. 9 – RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

L'Infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione.

Partecipa, progetta e conduce ricerche in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, valorizzando il potenziale dei dati raccolti e rendendone disponibili i risultati.

Aderisce agli standard etici della ricerca e si impegna a mantenere un aggiornamento continuo rispetto alle migliori pratiche.

ART. 10 – CONOSCENZA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'Infermiere fonda il proprio comportamento su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le proprie competenze in modo critico e riflessivo al fine di garantire responsabilmente la qualità e la sicurezza dell'agire professionale.

Pianifica, svolge e partecipa ad iniziative di formazione, adempiendo agli obblighi, anche normativi, di un costante aggiornamento.

ART. 11 – SUPERVISIONE E SICUREZZA

L’Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali abbia limitate competenze e, comunque, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

ART.12 – COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE

L’Infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura.

Adotta comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e con le altre figure professionali, riconoscendo e valorizzando il loro specifico apporto.

ART. 13 – AGIRE COMPETENTE, CONSULENZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

L’Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti.

Presta consulenza ponendo le sue conoscenze e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzionali.

Nel percorso di cura si adopera affinché la persona assistita disponga di tutte le informazioni relative ai suoi bisogni di salute, favorendone, pertanto, delle scelte di cura consapevoli.

ART. 14 – DECORO

L’Infermiere si prende cura della propria persona, nel rispetto della persona assistita.

ART. 15 – CURA DEI CURANTI

L’Infermiere si prende cura dei propri colleghi e delle loro famiglie, offrendo supporto ed assistenza, contribuendo a creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo. Promuove principi di altruismo e solidarietà professionale.

ART 16 – POSIZIONE DI PROTEZIONE

L’Infermiere, per preservare il benessere e la sicurezza della persona assistita, dei professionisti sanitari e della comunità, interviene e segnala prontamente agli organi preposti casi in cui rilevi situazioni di alterazioni psicofisiche di un professionista o di altro operatore nelle sue funzioni.

ART. 17 – INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE

L'Infermiere, in accordo con l'équipe di cura, si assicura che la persona assistita, o la persona da lui indicata come riferimento, riceva, in tempi e modalità appropriate, informazioni sul suo stato di salute precise e complete, nel rispetto delle sue esigenze. Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza.

ART. 18 - INTERAZIONE E INTEGRAZIONE

L'Infermiere riconosce l'interazione e l'integrazione intra- e interprofessionale quali elementi fondamentali per rispondere ai bisogni di salute della persona.

ART. 19 – RAPPORTO CON LA PERSONA ASSISTITA NEL PERCORSO DI CURA

Nel percorso di cura l'Infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona assistita, il suo punto di vista e le sue emozioni, facilitando l'esternazione e l'espressione della sofferenza.

L'Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta la persona assistita e, con il libero consenso di quest'ultima, le sue persone di riferimento, al fine di favorire l'adesione al percorso di cura e di valutare e attivare le risorse disponibili.

ART. 20 – DOLORE

L'Infermiere previene, rileva e documenta il dolore della persona assistita durante il percorso di cura.

Si adopera per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, applicando le buone pratiche, nel rispetto delle volontà della persona stessa.

ART. 21 – CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

L'Infermiere garantisce e tutela la natura confidenziale della relazione con la persona assistita.

La raccolta dei dati è limitata a ciò che è strettamente necessario.

Essi vengono trattati con riservatezza, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa.

ART. 22 – RIFIUTO ALL'INFORMAZIONE

L'Infermiere rispetta l'esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute.

Nel caso in cui l'informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera per responsabilizzare l'assistito, fornendogli le informazioni relative al rischio e alla sua condotta potenzialmente lesiva.

ART. 23 – STRATEGIE E MODALITÀ COMUNICATIVE

L'Infermiere sostiene la relazione con la persona assistita, anche quando questa si trova in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci.

ART. 24 – PRIVAZIONI, VIOLENZE O MALTRATTAMENTI

L'Infermiere riconosce l'importanza di prevenire la violenza, anche in ambito sanitario, per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per la persona assistita, i familiari e i professionisti.

L'Infermiere che rileva privazioni, violenze o maltrattamenti si attiva per la gestione della situazione critica, utilizzando strategie appropriate, affinché vi sia un rapido intervento a tutela degli interessati.

Qualora sia opportuno o necessario, presta assistenza anche agli autori di violenza, promuovendo comportamenti non violenti, anche per evitare il rischio di reiterazione.

ART. 25 – VOLONTÀ DEL MINORE

L'Infermiere, tenuto conto del grado di maturità della persona assistita minore di età, si adopera per consentirle di esprimere la sua volontà affinché questa sia presa in debita considerazione rispetto alle scelte dei percorsi di cura, convenzionali e sperimentali.

L'Infermiere, quando la persona assistita minore di età consapevolmente si oppone alla scelta di cura, si adopera per accogliere e superare il conflitto.

ART. 26 – CURA NEL FINE VITA

L'Infermiere garantisce la cura fino al termine della vita della persona assistita.

L'Infermiere riconosce l'importanza delle cure palliative per il sollievo dei sintomi fisici, psicologici, relazionali, spirituali e ambientali.

Sostiene e riconosce il valore della pianificazione condivisa delle cure.

L'Infermiere si prende cura dei familiari e delle persone di riferimento della persona assistita nell'evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.

ART. 27 – VOLONTÀ DI LIMITE AGLI INTERVENTI

L'Infermiere promuove il coinvolgimento attivo della persona assistita nel processo decisionale riguardante il suo percorso di cura.

Se la persona assistita lo desidera, in tale relazione è coinvolta anche la persona di riferimento.

L'Infermiere fornisce le informazioni affinché la persona assistita possa esprimere consapevolmente la propria volontà e le proprie preferenze, inclusa la possibilità di porre limite agli interventi sanitari non ritenuti proporzionati o coerenti con la propria concezione di qualità di vita.

ART 28 – DONAZIONE DI SANGUE, TESSUTI E ORGANI

L'Infermiere promuove l'informazione sulla donazione di organi, sangue, tessuti e latte materno quale atto gratuito e solidale, educando e sostenendo le persone che donano e ricevono.

ART. 29 – SEGRETO PROFESSIONALE

L'Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita.

La morte della persona assistita non esime l'Infermiere dal rispetto del segreto professionale.

ART. 30 – VALORI E COMPORTAMENTI NELLA COMUNICAZIONE

L'Infermiere utilizza la comunicazione, compresa quella digitale, in modo chiaro e responsabile, ricercando il dialogo e il confronto, al fine di contribuire ad un dibattito costruttivo. Si comporta con correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità.

L'Infermiere tutela la riservatezza della persona assistita e si astiene da qualsiasi modalità espressiva che possa ledere le persone, le istituzioni, il decoro e l'immagine della professione.

ART. 31 - UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

L'Infermiere, nell'implementazione e nell'utilizzo di nuove tecnologie, si fa garante che le persone assistite siano sempre poste al centro del percorso di cura.

ART. 32 – RESPONSABILITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE

L'Infermiere, ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell'organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all'equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.

ART 33 – VALUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla. Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni al fine di migliorare il contesto stesso.

ART 34 – PARTECIPAZIONE AL GOVERNO CLINICO

L'Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

ART. 35 - EMERGENZE DI SALUTE PUBBLICA

L'Infermiere risponde ai bisogni e alle criticità legate alle emergenze di salute pubblica, agendo secondo le necessità e nelle modalità indicate dalle autorità competenti. In un contesto che richieda il superamento degli schemi abituali, assicura un intervento efficace e tempestivo. Si adopera per implementare le competenze necessarie e si rende disponibile alla collaborazione interprofessionale.

ART 36 – DOCUMENTAZIONE CLINICA

L'Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l'importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.

ART 37 – RISOLUZIONE DEI CONTRASTI

L'Infermiere, qualora l'organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e norme della professione, a tutti i livelli di responsabilità, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative.

ART 38 – CONTENZIONE

L'Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico.

Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può essere attuata dall'équipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione clinico assistenziale, deve essere monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l'attuazione e se essa ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita.

ART. 39 – OPERATORI DI SUPPORTO

L'Infermiere, ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell'assistito, l'attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati.

ART. 40 – LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE ASSISTENZIALI

L'Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali, vigilando sulla loro corretta applicazione e promuovendone il continuo aggiornamento.

ART. 41 – SEGNALAZIONI ALL'ORDINE PROFESSIONALE

L'Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di riscontri scientifici e di risultati validati.

ART. 42 – ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

L'Infermiere, nell'esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e siano valorizzati sia il proprio operato, attraverso l'istituto dell'equo compenso, sia il principio di solidarietà tra professionisti, adeguandosi a quanto indicato dalla Federazione in materia di parametri tariffari.

ART. 43 – CONTRATTO DI CURA

L'Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita un apposito contratto di cura che evidenzia: l'adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali; quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a ciò che è proposto; gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale.

ART 44 – SICUREZZA E CONTINUITÀ DELLE CURE

L'Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico.

ART 45 – LIBERTÀ DA CONDIZIONAMENTI

L'Infermiere e l'Ordine Professionale si impegnano affinché l'agire del professionista sia libero da impropri condizionamenti e interessi, nonché da indebite pressioni di soggetti terzi, tra cui persone di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni.

Art. 46 – CONTRASTO ALL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

L'Infermiere e l'Ordine Professionale contrastano e denunciano l'esercizio abusivo della professione infermieristica e il lavoro sommerso.

ART. 47 – RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE

L'Infermiere esercita la funzione di rappresentanza della professione con dignità, correttezza e trasparenza, evitando ogni conflitto di interesse. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono la reputazione della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali.

ART. 48 – PUBBLICITÀ SANITARIA

L'Infermiere osserva le norme in materia di pubblicità sanitaria, tutelando la sicurezza e la salute degli assistiti nel rispetto dell'appropriatezza delle cure, secondo i principi di trasparenza e veridicità. Nell'impiego di mezzi e strumenti di comunicazione e divulgazione della propria attività professionale, evita la diffusione di messaggi aventi carattere attrattivo e suggestivo, volti a promuovere interventi professionali, ausili o presidi che possano favorire il ricorso ad acquisti o trattamenti sanitari impropri. Si assicura che eventuali conflitti di interesse non siano mai occultati e, che, se presenti, vengano apertamente dichiarati.

Art. 49 – OBBLIGO DI RISPETTO DELLE NORME

L'Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell'Ordine Professionale.

ART. 50 – ATTIVITÀ CONSULENZIALE E PERITALE

L'Infermiere che svolge attività di natura consulenziale e peritale evita ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza.

ART. 51 – NATURA VINCOLANTE DELLE NORME DEONTOLOGICHE

Le norme contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche.

La loro inosservanza è sanzionata dagli organi competenti, tenendo conto della gravità e volontarietà del comportamento e della eventuale reiterazione dello stesso.

ART. 52 - ORDINI PROFESSIONALI. ENTI SUSSIDIARI DELLO STATO

Gli Ordini Professionali recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti alla loro natura di enti sussidiari dello Stato ed il conseguente principio di responsabilità istituzionale.

ART. 53 – ORDINI PROFESSIONALI. CODICE DEONTOLOGICO

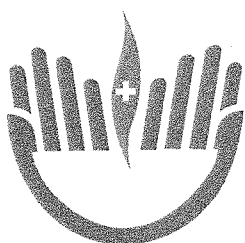
Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantire il rispetto delle norme, nel quadro dell'azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; sono tenuti, inoltre, a conseguare ufficialmente ai singoli iscritti agli Albi, il Codice Deontologico, e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.

ART. 54 – ORDINI PROFESSIONALI E ALTRI RUOLI PUBBLICI

L'Ordine Professionale non interviene nei confronti dell'Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali, nell'esercizio delle relative funzioni.

ART. 55 – CLAUSOLA FINALE

Ogni altro comportamento che violi il decoro e la dignità professionale è sanzionabile dall'Ordine.



FNOPI

Via Agostino Depretis, 70
00184 Roma
+39 06 46200101
federazione@cert.fnopi.it
www.fnopi.it